

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

degli Avv.ti Antonio Cordasco e Luca Fiasconaro

Necessario acquisire il parere della regione interessata in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare (C. cost., 2.2.2011, n.33)

La costruzione delle centrali nucleari nel territorio italiano è regolata nel nostro ordinamento dal d. lgs. 15.2.2010, n. 31, recante *“Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della l. 23.7.2009, n. 99”*.

Tale provvedimento, entrato in vigore il 23.3.2010, detta le regole per la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio delle centrali nucleari e dei depositi delle scorie radioattive, per le misure compensative e le campagne informative al pubblico.

Il d. lgs. n. 31/2010 stabilisce che per la costruzione e la messa in esercizio delle centrali atomiche è necessaria un'autorizzazione unica rilasciata all'operatore dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Unificata e di concerto con gli altri Ministri, e definisce i requisiti degli operatori che eserciteranno l'attività nucleare, e la procedura che essi devono seguire per presentare i progetti per lo sviluppo di impianti.

La procedura autorizzatoria ha inizio tramite la presentazione al Ministro dello Sviluppo Economico, di un'istanza di certificazione del sito sul quale gli operatori intendono insediare la centrale atomica. L'istanza deve contenere l'indicazione puntuale del sito, il progetto preliminare dell'impianto, le indagini tecniche, la valutazione di sicurezza e degli effetti ambientali, ecc..

Successivamente, è previsto che le regioni debbano esprimersi sui tali progetti, secondo una procedura e una tempistica molto articolata (artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 31/2010), al

termine della quale l'operatore potrà richiedere l'autorizzazione unica, contenente il progetto definitivo della centrale, lo studio di impatto ambientale, il modello operativo per la gestione e lo studio di disattivazione dell'impianto.

La suindicata disciplina è stato oggetto di una questione di legittimità costituzionale, promossa dalla regione Toscana con riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, in quanto talune disposizioni del d. lgs. n. 31 del 2010 sarebbero state lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite.

In particolare, l'art. 4, nel prevedere che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari fosse rilasciata dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro delle Infrastrutture, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. 28.8.1997, n. 281, non avrebbe assicurato alcun ruolo incisivo alla regione direttamente interessata alla localizzazione dell'impianto come, invece, sarebbe stato necessario, essendo coinvolte molteplici competenze regionali ed, in particolare, quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Con la sentenza n. 33 del 2.2.2011 la Consulta, per quel che concerne il presente intervento (essendo detta sentenza complessivamente più articolata), ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevedeva che la regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprimesse il proprio parere in ordine al rilascio del-

l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari.

Ed invero, *“un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la regione è messa infatti nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte dagli altri enti territoriali in*

sede di Conferenza unificata”.

Occorre in ogni caso ricordare che molteplici disposizioni del d. lgs. n. 31/2010 ed in particolare, per quanto qui interessa, l'intero Titolo II, rubricato *“Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”*, contenente gli artt. da 4 a 24, saranno oggetto, unitamente ad altre norme, del terzo quesito del referendum abrogativo fissato per le date del 12-13 giugno 2011.

«.....GA.....»